



PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE LA FORNITURA DI BUONI PASTO

CAPITOLATO TECNICO E CONDIZIONI DI FORNITURA

1. OGGETTO DELLA FORNITURA

Oggetto del presente capitolato è il servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di buoni pasto elettronici, per l'acquisto di prodotti alimentari.

Il valore facciale unitario attualmente in uso presso ASF Autolinee S.r.l. è di 5,00 €.

Si precisa sin da ora che lo stesso potrà variare in funzione degli accordi aziendali.

1.1 REQUISITI DEGLI ESERCIZI

I buoni pasto dovranno essere utilizzati presso esercizi convenzionati con la società di emissione aggiudicataria, che svolgono le seguenti attività nei territori coinvolti:

- a) La somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge 25 agosto 1991, n.287;
- b) La vendita al dettaglio, sia in sede fissa che su area pubblica, dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare ai sensi del D. Lgs. 114/98;
- c) La vendita al dettaglio e la vendita per il consumo sul posto dei prodotti provenienti dai propri fondi effettuata, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 8 -bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dagli imprenditori agricoli, dai coltivatori diretti e dalle società semplici esercenti l'attività agricola, iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del Codice civile;
- d) nell'ambito dell'attività di agriturismo di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, la somministrazione di pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, presso la propria azienda;
- e) nell'ambito dell'attività di ittiturismo, la somministrazione di pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, da parte di imprenditori ittici;
- f) la vendita al dettaglio dei prodotti alimentari, anche trasformati, nei locali adiacenti a quelli di produzione nel caso di soggetti esercenti l'attività di produzione industriale.



Tel. 031 247.111
Fax 031 340.900



www.asfautolinee.it
info@asfautolinee.it
segreteria@pec.asfautolinee.it



Via Asiago 16/18
22100 Como



P. Iva e CF 02660190139
CCIAA Como R.E.A. n. 272121
Capitale Sociale €7.460.785,00

Resta fermo il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.

L'aggiudicatario dovrà assicurare l'operatività della rete degli esercizi convenzionati di cui alla propria offerta tecnica – Allegato D – Modulo offerta tecnica, entro il termine perentorio di 30 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione.

Il Fornitore dovrà fornire all'Ente Aggiudicatore la prova dell'adempimento della piena e completa fruibilità della rete di esercizi convenzionati richiesti dal disciplinare di gara e dichiarati in offerta tecnica, trasmettendo allo stesso gli accordi di convenzionamento sottoscritti con gli esercenti, e firmati da entrambe le Parti (Fornitore ed Esercente) e pienamente efficaci.

Il Fornitore, indipendentemente dal numero di Esercizi da convenzionare/già convenzionati, dovrà altresì garantire su richiesta scritta motivata dell'Ente Aggiudicatore un maggior numero di Esercizi in aggiunta a quanto previsto precedentemente (salvo casi di oggettiva e documentata impossibilità). Il convenzionamento degli Esercizi aggiuntivi andrà effettuato entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta scritta. Gli Esercizi aggiuntivi andranno ad integrare il numero di Esercizi riportati nei relativi elenchi.

Resta inteso che il numero complessivo di Esercizi come offerto in sede di gara e poi successivamente integrato potrà variare solo in aumento e non potrà essere più ridotto.

1.2 REQUISITI BUONI PASTO

Con riferimento ai buoni pasto, previsti solo in forma in forma elettronica, si specifica che essi:

- a) consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto
- b) consentono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione
- c) sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato

Le indicazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono associate elettronicamente ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico.



- d) non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare
- e) la data di utilizzo del buono pasto e i dati identificativi dell'esercizio convenzionato presso il quale il medesimo è utilizzato, sono associati elettronicamente al buono pasto in fase di utilizzo
- f) l'obbligo di firma del titolare del buono pasto è assolto associando, nei dati del buono pasto memorizzati sul relativo supporto informatico, un numero o un codice identificativo riconducibile al titolare stesso
- g) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale nominale.

La Società di emissione è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità delle smart card.

Su richiesta della Società Contraente possono essere richiesti buoni pasto non nominali.

Le smart card devono quindi riportare:

- a) il codice fiscale e la ragione sociale del datore di lavoro;
- b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- c) il numero della card.

MODALITA' DI GESTIONE

ASF Autolinee S.r.l. effettuerà secondo le proprie scadenze la richiesta dei quantitativi di buoni pasto, comprensiva dei nominativi dei dipendenti, suddivisi per deposito, ove necessario.

ASF Autolinee S.r.l. comunicherà tali dati al Fornitore a mezzo mail, all'indirizzo specificato nel contratto, o a mezzo PEC.

Le card dovranno essere ricaricate entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'invio della richiesta di ricarica, in unica soluzione mensile, con numerazione progressiva dei buoni, e correlati da elenco riepilogativo. Eventuali ricariche frazionate dovranno essere esplicitamente autorizzate dalla Società Contraente.

1.3 QUANTITA'

Il quantitativo necessario dei buoni pasto è stimato, per 36 mesi, in circa 375.000 buoni.

Le quantità sono presunte ed hanno valore meramente indicativo e potranno subire variazioni in aumento o diminuzione senza costituire in alcun modo impegno all'acquisto da parte della Società Contraente.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, la Società si riserva la facoltà di aumentare il quantitativo dei buoni pasto richiesti nel triennio di durata contrattuale fino ad un massimo del 50% dei



buoni pasto stimanti (e pertanto fino ad un numero massimo di 187.500). Qualora la Società intenda richiedere, in tutto o in parte, l'aumento dei buoni pasto entro il limite indicato l'operatore economico aggiudicatario sarà obbligato a fornire il quantitativo richiesto. Nel caso in cui la Società non intenderà utilizzare tutto o parte il quantitativo oggetto di opzione, l'operatore economico aggiudicatario non avrà nulla a che pretendere nei confronti della Società stessa.

ASF Autolinee S.r.l. si riserva sin da ora di apportare modifiche nel corso del periodo di validità del presente contratto, rispetto agli strumenti e ai relativi limiti di utilizzo anche ai sensi della normativa vigente durante il periodo medesimo.

2. OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna a:

- Procedere al caricamento dei buoni richiesti sulle smart card;
- Fornire ad ASF Autolinee S.r.l. e tenere aggiornato l'elenco delle unità presso cui il Ticket è utilizzabile comunicando tempestivamente gli aggiornamenti;
- Mettere a disposizione di ASF Autolinee S.r.l., una o più persone dedicate con ruolo di Key Account (con apposita dichiarazione) che costituisce persona di riferimento dell'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto. Il Key Account si incontrerà periodicamente con la Società Contraente ed in particolare con cadenza mensile nei primi tre mesi di durata del Contratto e con cadenza trimestrale successivamente con l'obiettivo di:
 - valutare le modalità di erogazione dei Servizi;
 - analizzare gli aspetti economici;
 - definire eventuali azioni correttive.
- Fornire una reportistica, su base semestrale, entro i primi 10 gg del mese successivo a quello al quale i dati sono riferiti, in formato Excel riportante almeno le seguenti informazioni:
 - o Analisi generale dei consumi dei buoni pasto per singolo deposito/totale gruppo
 - o Analisi dei consumi per tipologia di esercizio convenzionato suddivisi in Grande Distribuzione, bar, trattoria, fast food, tavola calda, tavola fredda, self-service, ecc. La Società Contraente può richiedere ulteriori reportistiche, senza che il Fornitore abbia diritto ad alcun ulteriore corrispettivo;
- Fornire report riepilogativi delle forniture effettuate a livello mensile;
- Fornire, a richiesta, entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla richiesta, la documentazione necessaria (eventualmente anche in formato elettronico) a garantire la tracciabilità dei buoni oggetto dell'appalto, con particolare riferimento ai buoni emessi, buoni rientrati, buoni resi e buoni in circolazione.



Il termine massimo di pagamento relativo alle fatture emesse dagli Esercenti non deve essere superiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta di pagamento, per almeno il 90% dei pagamenti.

Il Fornitore è tenuto a corrispondere agli esercenti il pagamento di titoli effettivamente remunerati nella misura di almeno il 95% dei titoli di cui l'esercente richiede il pagamento.

Qualora i Buoni pasto oggetto del presente appalto venissero spesi presso Esercizi non rientranti negli elenchi degli Esercizi convenzionati, per i suddetti Buoni si applicheranno le medesime condizioni offerte in sede di gara. Qualora tali Esercizi fossero utilizzati abitualmente dagli utilizzatori finali, anche in assenza di richiesta scritta, essi dovranno essere inseriti negli elenchi degli Esercizi convenzionati.

3. OPERATIVITA' DEL FORNITORE (TEMPISTICA MASSIMA CONCORDATA)

A partire dal momento di sottoscrizione del contratto, salvo diversa comunicazione scritta da parte di ASF Autolinee S.r.l., il Fornitore deve garantire l'operatività di tutti i servizi, secondo quanto previsto dal presente capitolato.

Dalla data di aggiudicazione della fornitura dei servizi fino alla data di efficacia iniziale del contratto il Fornitore avrà tempo per predisporre il funzionamento di tutti i Servizi previsti dal presente documento.

4. OFFERTA ECONOMICA

Lo sconto offerto riportato nel contratto, indipendentemente dal valore facciale del buono pasto, rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dello stesso.

Il Fornitore si impegna a mantenere invariato lo sconto percentuale applicato sul valore facciale del buono senza alcun onere aggiuntivo a carico della Società Contraente, anche qualora dovesse modificarsi il valore facciale dello stesso durante il periodo di fornitura.

5. CONSEGNE

La consegna delle smart card, qualora non già in possesso di ASF Autolinee S.r.l., dovrà avvenire presso la sede di ASF Autolinee s.r.l., sita in Via Asiago 16/18, a Como (CO).

6. TERMINI DI CONSEGNA

Le ricariche delle smart card dovranno avvenire entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine di acquisto dei buoni pasto. Al fine di consentire le operazioni di controllo delle ricariche, sulle fatture dovrà essere riportato:



- numero d'ordine
- quantità di buoni pasto ricaricati
- valore facciale dei buoni pasto
- sconto applicato.

7. PENALI

7.1 PENALI PREVISTE IN CASO DI DIFFORMITA' NELLA CONSEGNA DEI BUONI PASTO

Per ogni giorno di ritardo nella ricarica delle smart card, rispetto a quanto stabilito, ASF Autolinee S.r.l. si riserva di applicare una penale in misura dello 1% (uno per cento) del valore mensile complessivo dei buoni pasto oggetto della fornitura ricaricati in ritardo (per cause imputabili al Fornitore).

L'importo complessivo delle penali così calcolato, sino ad un importo massimo del 10% dell'importo annuo della fornitura, verrà detratto dai pagamenti che ASF Autolinee S.r.l. effettuerà a favore del Fornitore. Il superamento del suddetto importo massimo costituirà grave inadempimento ai danni ASF Autolinee S.r.l., costituendo titolo per la risoluzione del contratto.

Resta salvo per ASF Autolinee il diritto al risarcimento degli ulteriori danni e senza pregiudizio di rimborso delle spese che la stessa dovesse sostenere per eliminare in altro modo l'inconveniente lamentato, essendone a tanto fin d'ora autorizzata.

7.2 PENALI PREVISTE IN CASO DI VARIAZIONE DEGLI ESERCIZI CONVENZIONATI

Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Fornitore dovrà altresì tenere aggiornato, tramite il proprio sito internet, l'elenco degli esercizi convenzionati che, in nessun caso, potranno risultare inferiori rispetto al numero minimo complessivo offerto in sede di gara, ed è tenuto, entro 3 (tre) giorni dalla richiesta della Società Contraente o comunque periodicamente ogni tre mesi, a trasmettere un elenco aggiornato degli esercizi convenzionati, contenente almeno le seguenti informazioni:

- Ragione sociale e P.IVA
- Denominazione
- Indirizzo
- Tipologia di esercizio (esempio bar, ristorante, ecc.)
- Orario di apertura
- Recapiti e-mail, telefonici ed eventuale sito internet
- Giorno di chiusura;
- Data della sottoscrizione della convenzione e data di scadenza della stessa
- Indicazione del sito internet sul quale potranno essere consultati gli aggiornamenti dell'elenco degli esercizi convenzionati.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verificano delle sostituzioni degli esercizi convenzionati inseriti in elenco, ad esempio a seguito di scadenza della convenzione, risoluzione e/o recesso, il Fornitore è tenuto ad informare mensilmente la Società Contraente e a provvedere alla sostituzione dell'esercizio convenzionato, solo qualora ciò si rendesse necessario per rispettare il numero di esercizi convenzionati offerti dal Fornitore in sede di gara.

In caso di mancato rispetto del numero complessivo di esercizi convenzionati previsti dall'offerta del Fornitore, in misura superiore al 3%:

- 1) la Società Contraente contesterà il fatto al Fornitore nel più breve termine possibile, mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) il Fornitore, entro e non oltre 72 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante raccomandata A/R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) la Società Contraente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro cinque giorni, dandone comunicazione scritta al Fornitore;
- 4) nell'ipotesi in cui il Fornitore non addivesse al reintegro del numero complessivo di esercizi convenzionati offerti in sede di gara, la Società Contraente provvederà a inoltrare allo stesso una diffida ad adempiere. Nell'ipotesi in cui il Fornitore rimanesse inadempiente per i successivi 15 giorni, la Società Contraente si riserva la facoltà di comminare una penale pari a € 2.000 (duemila) che verrà detratta dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per la stessa di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere del Fornitore ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

La mancata reintegrazione della cauzione, entro 15 giorni dall'escussione, così come l'inerzia del Fornitore nei casi sopra indicati entro 15 giorni dalla ricezione della diffida ad adempiere, secondo quanto previsto al successivo art. 11, determina la risoluzione del contratto per fatto del Fornitore, con contestuale obbligo a suo carico di risarcimento di ogni ulteriore danno subito dalla Società Contraente.

7.3 PENALI PREVISTE PER MANCATA SOSTITUZIONE DI ESERCIZI IN CASO DI MALFUNZIONAMENTO

La Società Contraente, in aggiunta alle verifiche propedeutiche alla sottoscrizione del contratto di appalto, si riserva di effettuare verifiche periodiche e a campione sugli esercizi convenzionati al fine di accertare il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui al presente capitolato tecnico di appalto e la correttezza e veridicità dei dati comunicati nel corso della esecuzione.

Le verifiche avranno ad oggetto, a titolo esemplificativo, l'esistenza dell'esercizio convenzionato ed il rispetto del numero di esercizi che l'impresa è tenuta a garantire per capitolato in base alla offerta tecnica presentata, l'esistenza della convenzione, l'effettivo riconoscimento del valore nominale.



Nel corso delle verifiche, sia precedenti sia successive alla sottoscrizione del contratto di appalto, la Società Contraente potrà acquisire copia degli accordi di convenzionamento nonché la documentazione attestante il rispetto di quanto offerto in sede di gara dal Fornitore.

Al termine delle verifiche la Società Contraente potrà assegnare un termine congruo, tenuto conto della difformità riscontrata, entro il quale il Fornitore dovrà ripristinare le condizioni contrattuali e/o sostituire l'esercizio convenzionato. In caso di inerzia del Fornitore entro il termine assegnato, si applicano le disposizioni del precedente art. 7.2 in materia di penali applicabili in caso di variazione degli esercizi convenzionati.

8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture, indirizzate ad ASF Autolinee S.r.l., saranno contestuali alla ricarica delle smart card. Nel documento di fatturazione verrà espresso il valore nominale e lo sconto percentuale applicato, ASF Autolinee S.r.l., pagherà il valore netto della fattura.

Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario a 30 giorni data fattura fine mese.

Ai fini I.V.A., le fatture inerenti al presente ordine saranno trattate come previsto dalla vigente normativa.


9. D. LGS. 231/2001 E CODICE ETICO

Il Fornitore dichiara di conoscere:

- a) il contenuto del D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 e s'impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo;
- b) di aver preso visione del Codice Etico, adottato da ASF Autolinee S.r.l. e di impegnarsi di conseguenza a rispettarlo e ad adeguare i propri comportamenti ai principi ivi espressi per tutta la durata del Contratto con la Società Contraente.

10. RISERVATEZZA

Le Parti si obbligano a preservare la riservatezza di qualsiasi informazione, incluse quelle di carattere informatico e/o conservate in archivi informatici, delle stesse Parti e/o delle Società in qualsiasi forma o su qualsiasi supporto ricevuta od ottenuta, che sia chiaramente indicata come Confidenziale all'atto di comunicazione. L'informazione verbale di natura confidenziale dovrà essere chiaramente espressa ed, in ogni caso, confermata per iscritto entro i 30 giorni lavorativi seguenti. Esse comprendono a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni e qualsiasi informazione comunicata o comunque appresa in occasione dei rapporti di collaborazione tra le Parti concernente prodotti, materiali, procedimenti produttivi, organizzazione aziendale e tecnica, strategia commerciale, obiettivi e risultati, anche


Tel. 031 247.111
Fax 031 340.900


www.asfautolinee.it
info@asfautolinee.it
segreteria@pec.asfautolinee.it


Via Asiago 16/18
22100 Como


P. Iva e CF 02660190139
CCIAA Como R.E.A. n. 272121
Capitale Sociale €7.460.785,00

intermedi, di attività di ricerca di una delle Parti e/o delle Società tra cui: disegni, progetti, dati finanziari, modelli o formule matematiche, specifiche tecniche, tecnologia anche non brevettata o non brevettabile, know-how e, più in generale, ogni dato o informazione di natura tecnica, commerciale, finanziaria ed economica. Le informazioni riservate e confidenziali come sopra identificate, comunicate da una delle Parti all'altra, rimangono di esclusiva proprietà della Parte che le ha comunicate e/o della Società cui tali informazioni si riferiscono e la Parte che le ha ricevute non potrà utilizzarle per finalità diverse da quelle indicate nelle presenti Condizioni, soprattutto non potrà sfruttarle commercialmente. Ciascuna Parte si impegna a trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni Confidenziali scambiate, tra i rispettivi rappresentanti, dipendenti, collaboratori o consulenti, in esecuzione di tutte le attività delle presenti Condizioni. Qualora dalla violazione di tale obbligo derivi alla Società pregiudizio, quest'ultima potrà rivalersi sul Fornitore per il risarcimento dei danni riservandosi la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. fatto salvo il risarcimento del danno.

Ciascuna Parte, pertanto, si impegna:

- a mantenere il massimo riserbo circa dette Informazioni Confidenziali ricevute dall'altra Parte, garantendo altresì un sistema di tutela delle stesse di livello uguale a quello normalmente adottato per proprie informazioni di pari riservatezza;
- ad usare le Informazioni Confidenziali ricevute unicamente allo scopo di eseguire i propri obblighi di cui alle presenti Condizioni;
- a non divulgare, non riprodurre o comunicare a terzi le Informazioni Confidenziali ricevute, eccetto che su espressa autorizzazione scritta preventivamente rilasciata dalla Parte che ha originato l'informazione stessa.

Restano escluse dagli obblighi suddetti solo le informazioni che:

- sono già in possesso delle Parti alla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni;
- sono di pubblico dominio già alla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni, senza che ciò sia derivato da atti od omissioni della Parte che le ha ricevute;
- divengono di pubblico dominio dopo la data di sottoscrizione delle presenti Condizioni, senza che ciò sia derivato da atti od omissioni della Parte che le ha ricevute;
- sono legalmente ottenute da terzi senza alcun vincolo di riservatezza; - sono divulgate per obbligo di legge o su richiesta della Magistratura.

Ciascuna Parte s'impegna sin d'ora:

- a restituire, dietro richiesta scritta della Parte che le ha originate e comunicate, le Informazioni Confidenziali ricevute o a rilasciare eventuale opportuna dichiarazione della loro completa distruzione secondo le istruzioni ricevute dalla Parte suddetta;



- a non rifiutare, ostacolare o comunque impedire tale restituzione o distruzione;
- a non trattenere copie, estratto o riproduzioni, in qualsivoglia forma o supporto, delle Informazioni Confidenziali di cui l'altra Parte abbia richiesto la restituzione o distruzione.

La durata dell'obbligo di riservatezza decorrerà dalla data di sottoscrizione delle presenti Condizioni, fino ai 2 (due) anni successivi alla scadenza.

11. RISOLUZIONE

Le parti si danno espressamente atto che ogni violazione dei principi e dei comportamenti di cui al Codice Etico, da parte del Fornitore, costituirà grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c. Al verificarsi di tale inadempimento la Società Contraente potrà diffidare il Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., a porre rimedio all'accertata violazione, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'atto di messa in mora.

In difetto oppure in caso di reiterazione dell'inadempimento, il contratto con il Fornitore si intenderà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto della Società Contraente al risarcimento del danno subito. La risoluzione del contratto per inosservanza da parte del Fornitore delle previsioni di cui ai precedenti capi del presente articolo comporterà altresì la risoluzione, sempre con effetto immediato ed ai sensi dell'art. 1456 c.c., di qualsiasi altro accordo, contratto, impegno o patto comunque denominato in essere tra le parti e fermo sempre il diritto della Società Contraente al risarcimento del danno nei confronti del Fornitore.

In ogni caso si conviene che la Società Contraente potrà risolvere di diritto il Contratto ex art.1456 c.c., fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R o con PEC nei seguenti casi:

- Qualora il Fornitore incorra in corso di contratto in anche solo una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016;
- In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza di cui al precedente art. 7;
- Qualora il Fornitore dovesse divenire insolvente, essere dichiarato fallito o venisse sottoposto ad amministrazione controllata o straordinaria o concordato preventivo;
- Qualora il Fornitore non rispetti uno qualsiasi degli adempimenti posti a suo carico relativamente al personale o non osservi o faccia osservare tutte le norme vigenti in materia di antinfortunistica, e di igiene e sicurezza;
- Per sospensione e/o interruzione delle attività e servizi, da parte del Fornitore, non concordate preventivamente con la Società Contraente, tali da arrecare gravi disservizi;

- f. Per mancata sottoscrizione dei contratti di attivazione delle convenzioni, richieste in gara ovvero richieste in fasi successive alla stipulazione del contratto, con almeno il 90% degli esercenti per singolo deposito;
- g. Qualora, a giudizio insindacabile della Società Contraente, la fornitura non fosse condotta secondo le prescrizioni del Capitolato o secondo le condizioni contrattuali;
- h. Qualora fosse dimostrata la frode da parte del Fornitore e collusione con personale appartenente all'organizzazione della Società Contraente;
- i. In caso di mancata reintegrazione della cauzione, entro 15 giorni dall'escussione;
- j. Qualora vi fosse grave inadempimento del Fornitore, tale da configurare un'ipotesi di cui all'art. 7. Più specificatamente, il Contratto si risolverà di diritto:
 - qualora il computo totale delle penali risultasse pari o eccedente il 10% dell'importo annuo della fornitura;
 - in caso di variazione degli esercizi convenzionati o per mancata sostituzione di esercizi in caso di malfunzionamento, qualora al Fornitore dovessero risultare applicate penali per un importo pari o eccedente € 4.000 (quattromila) per singolo anno della fornitura, ai sensi dell'art. 7.2, punto 4), e art. 7.3.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, la Società Contraente si riserva il diritto di escutere la garanzia definitiva prestata dal Fornitore, salva la richiesta di risarcimento del maggior danno subito.

12. RECESSO

Il Fornitore prende atto ed espressamente accetta che la Società Contraente si riserva il diritto di recesso dal contratto di fornitura previo invio di comunicazione in forma scritta, a mezzo raccomandata A/R o PEC, da inoltrarsi con un preavviso di almeno 30 giorni. Si applicano a tal fine le previsioni del Codice civile in materia.

13. RIDUZIONE, SOSPENSIONE AMPLIAMENTO DELLA FORNITURA

In ogni caso di cessazione temporanea o di riduzione anche parziale della attività di ASF Autolinee S.r.l., per contrazione dell'attività aziendale o per qualsiasi altra causa, il Fornitore sarà tenuto a sospendere o ridurre le proprie prestazioni secondo quanto richiestogli.

Nel caso di riduzione, il Fornitore avrà esclusivamente titolo per ottenere un corrispettivo proporzionalmente ridotto in ragione dei servizi effettivamente eseguiti, restando escluso ogni suo diritto a qualsiasi indennizzo o risarcimento.



Soltanto nel caso in cui la cessazione dell'attività di ASF Autolinee S.r.l., si protragga continuativamente per più di tre mesi, il Fornitore avrà titolo per risolvere il Contratto, ferma sempre restando l'esclusione di ogni diritto ad indennizzo o risarcimento.

I tempi e le modalità di comunicazione saranno oggetto di accordo specifico tra il Fornitore e la Società Contraente.

La Società Contraente si riserva la facoltà di estendere le prestazioni oggetto del Contratto, in funzione delle proprie mutate esigenze, attraverso emendamenti sottoscritti tra la medesima e il Fornitore.

14. RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONI

Per ogni e qualsiasi danno che il Fornitore dovesse causare, in relazione o connessione con l'esercizio delle attività regolate dalle presenti Condizioni, ai propri dipendenti, ai dipendenti della Società Contraente, a terzi ed a beni di proprietà dei predetti soggetti, il Fornitore si obbliga a tenere la Società Contraente manlevata da qualsiasi responsabilità e richiesta di risarcimento danni da chiunque avanzata.

Il Fornitore risarcirà, inoltre, alla Società Contraente tutti i danni causati a beni di proprietà di quest'ultima.

Indipendentemente da quanto indicato, il Fornitore, si impegna a coprire congruamente, per tutta la durata delle presenti Condizioni e suoi eventuali rinnovi, con polizza assicurativa stipulata con primaria Compagnia Assicurativa, tutti i rischi inerenti e connessi con l'esercizio delle attività regolate dalle presenti Condizioni. In ogni caso, tale polizza dovrà essere stipulata prima di dare inizio all'esecuzione contrattuale relativa al singolo Ordine e/o Contratto e mantenuta per tutta la durata del Contratto.

15. FORZA MAGGIORE

Qualora si verificano eventi di forza maggiore, (quali, in via meramente esemplificativa, guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni o moti popolari, provvedimenti governativi che abbiano incidenza sulle capacità o possibilità delle Parti di eseguire il Contratto, incendi ed altre cause consimili), il Fornitore deve informare immediatamente e per iscritto la Società Contraente. La mancata esecuzione delle obbligazioni previste nel Contratto, dovuta a cause di forza maggiore, non potrà essere considerata come inadempimento e le reciproche obbligazioni delle Parti si intenderanno sospese per tutto il periodo di produzione degli effetti dell'evento di forza maggiore. L'impossibilità di produzione causata da avarie sostanziali degli impianti di produzione, prolungate mancanze di forza motrice e scioperi nazionali, saranno altresì considerate cause di forza maggiore.

In ogni caso, qualora si verificasse un evento di forza maggiore, le Parti con diligenza e in buona fede dovranno attuare ogni atto necessario o comunque opportuno al fine di minimizzare il pregiudizio per



l'esecuzione del Contratto e/o dell'ordine derivante da tale evento e attuare ogni e qualsiasi ragionevole sforzo teso ad evitarne la revoca.

16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Fornitore non potrà cedere senza il preventivo consenso scritto della Società Contraente il Contratto.

17. DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

La cessione sotto qualsiasi forma dei crediti relativi ai pagamenti dovuti in virtù dell'erogazione del servizio oggetto di gara è vietata, salvo il preventivo consenso scritto della Società Contraente. Pertanto, qualsiasi cessione operata dal Fornitore in contrasto con il divieto di cui sopra, è nulla e senza effetto nei confronti della Società Contraente. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, la Società Contraente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

18. MODIFICHE ALLE CONDIZIONI DI FORNITURA

Qualsiasi modifica di qualunque genere alle presenti Condizioni di Fornitura sarà efficace per le Parti, a seguito di invio di comunicazione scritta da parte della Società Contraente.

19. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore si assume – a pena di nullità assoluta del contratto – gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 così come modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. 12/11/2010 n. 187.

Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della già menzionata L. 136/2010, così come modificata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, il Fornitore si impegna inoltre a comunicare alla Società Contraente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il Fornitore si impegna altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il contratto si risolverà di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della L. 136/2010 così come modificata dall'art. 7 del D.L. 12/11/2010 n. 187.



Tel. 031 247.111
Fax 031 340.900



www.asfautolinee.it
info@asfautolinee.it
segreteria@pec.asfautolinee.it



Via Asiago 16/18
22100 Como



P. Iva e CF 02660190139
CCIAA Como R.E.A. n. 272121
Capitale Sociale €7.460.785,00

20. NULLITA' PARZIALE

La nullità parziale di quanto espresso sulle presenti Condizioni o la nullità di singole clausole non comporta la nullità delle intere Condizioni.

21. OSSERVANZA DI CAPITOLATO, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

Il Fornitore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. 50/2016 ed in particolare all'art. 144, e al Codice civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali e regionali in materia.

22. STIPULA, FORMA E SPESE CONTRATTUALI

Successivamente alla comunicazione di aggiudicazione ed effettuate le verifiche in merito alle dichiarazioni presentate in sede di gara, verrà stipulato apposito contratto. Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 la stipula del relativo contratto avrà luogo decorsi almeno 35 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione della Società Contraente all'aggiudicatario ed agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 32, commi 5 e 7, del D.lgs. n. 50/2016, previa costituzione da parte dell'aggiudicatario della garanzia fideiussoria e alla verifica dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016. Qualora il contratto non venisse perfezionato, in assenza di giustificati motivi da parte dell'aggiudicatario, la Società Contraente, dopo formale diffida, si riserva la facoltà di annullare l'aggiudicazione ed in tale caso di incamerare il deposito cauzionale provvisorio, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni. La Società

Contraente si riserva il diritto di procedere ad un'esecuzione d'urgenza con riferimento alla prestazione oggetto della presente procedura. Qualora si procedesse ad un'esecuzione in via d'urgenza, l'aggiudicazione e l'eventuale stipula del contratto saranno condizionati risolutivamente all'accertamento da parte dell'Ente Aggiudicatore ASF Autolinee S.r.l. della mancanza dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 d.lgs. 50/2016 previsti in capo all'aggiudicatario (tra i quali, antimafia, casellario giudiziale e gli altri requisiti indicati nella dichiarazione sostitutiva).



Laddove si verifichi la mancata sussistenza di anche uno solo dei requisiti, l'aggiudicatario decadrà dall'affidamento con effetto retroattivo. Rimane fermo il diritto dell'aggiudicatario al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni effettuate fino all'accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dall'affidamento.

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata. Sono a totale carico del Fornitore tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. Il Fornitore assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Società Contraente. Saranno inoltre a carico del Fornitore tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte della Società Contraente, alle spese di notifica e simili.

23. LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE

Il contratto di fornitura stipulato tra il Fornitore e la Società Contraente sarà regolato dalla Legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Como.



Tel. 031 247.111
Fax 031 340.900



www.asfautolinee.it
info@asfautolinee.it
segreteria@pec.asfautolinee.it



Via Asiago 16/18
22100 Como



P. Iva e CF 02660190139
CCIAA Como R.E.A. n. 272121
Capitale Sociale €7.460.785,00